



Protocollo:

Rif.:

Allegati:

Civitavecchia,

Ai **COMUNI Costieri di :**

CIVITAVECCHIA

Ufficio Demanio Marittimo
Civitavecchia (RM)
comune.civitavecchia@legalmail.it

LADISPOLI

Ufficio Demanio Marittimo
Ladispoli (RM)
comunediladispoli@certificazioneposta.it

CERVETERI

Ufficio Demanio Marittimo e SUAP
Cerveteri (RM)
comunecerveteri@pec.it

SANTA MARINELLA

Ufficio Demanio Marittimo
Santa Marinella (RM)
protocollosantamarinella@postecert.it

TARQUINIA

Ufficio Demanio Marittimo - Tarquinia (VT)
pec@pec.comune.tarquinia.vt.it

MONTALTO DI CASTRO

Ufficio Demanio Marittimo
Montalto di Castro (VT)
comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it

**Alla Capitaneria di Porto Civitavecchia
Calata Laurenti, 16 – 00053 Civitavecchia
cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it**

**All’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale –Civitavecchia
protocollo@portidiroma.legalmailpa.it**

Alla S.O.T. di Viterbo

Alla AssobalneariItalia

Lungomare Paolo Toscanelli n.148
00121 Ostia Lido (RM)
assobalneariitalia@gmail.com

Alla Federbalneari litorale Nord Lazio

Via Cassiodoro, 1
00100 Roma
info@federbalnearilitoralenord.it

**Al Comando del ROAN di
Civitavecchia**

Ai Comandi di Compagnia G.d.F.

CIVITAVECCHIA
rm1200000p@pec.gdf.it

TARQUINIA
vt1120000p@pec.gdf.it

LADISPOLI
rm2140000p@pec.gdf.it

**Alla Polizia di Frontiera di
Civitavecchia**

E, p .c.

**All' Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli - Direzione Interregionale
per il Lazio e l' Abruzzo**
Via Quattro Cantoni 50- 00184 (RM)

All' Autorità Bacini Regionali del Lazio
baciniidrogeografici@regione.lazio.legalmail.it

All' Agenzia Regionale del Demanio
Dre.Lazio@pce.agenziademanio.it

**Agli Ordini e Collegi Professionali
di ROMA e VITERBO**

Architetti

Ingegneri

Geometri

OGGETTO: APPLICAZIONE ART.19 DEL D.LGS. n. 374/90 - LINEE GUIDA 2017 .

Il Direttore

dell' Ufficio delle Dogane di Civitavecchia,

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Dogane che definisce la struttura organizzativa degli uffici delle dogane;

Vista la nota del Direttore dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 4778 del 29 ottobre 2003, con cui è stato stabilito il modello organizzativo dell'Ufficio delle Dogane;

Vista la determinazione direttoriale prot. n. 65909/UD del 22 novembre 2005 con la quale il Direttore dell'Agenzia delle Dogane ha istituito ed attivato l'Ufficio delle Dogane di Civitavecchia e la dipendente Sezione Operativa Territoriale;

Visto il Testo Unico delle Leggi Doganali approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43;

Visto il Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374, art. 19 e, in particolare, il primo comma che:

vieta l'esecuzione di costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o lo stabilimento di manufatti galleggianti in prossimità **della linea doganale e nel mare territoriale**, nonché lo spostamento e la modifica di opere esistenti;

prevede la preventiva autorizzazione del competente Ufficio doganale;

condiziona il rilascio di ogni eventuale successiva altra autorizzazione - nella quale deve essere fatta comunque espressa menzione di quella rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - da parte di Pubbliche Amministrazioni;

Viste le note prot. n. 139738/RU del 21 dicembre 2011 e prot. n. 3504/RI del 23 settembre 2014 con le quali la Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti e la Direzione Interregionale per il Lazio e l'Abruzzo hanno fornito chiarimenti, a riguardo dell'organismo Sportello Unico (S.U.A.P. e S.U.E.), riconducibili al dettato dell'art.19 del Decreto Legislativo n. 374/90;

Viste la nota prot. n. 11391/RU dell'11 aprile 2014 e prot. n.7391 dell'11 marzo 2015 con la quale la Direzione Interregionale per il Lazio e l'Abruzzo ha disposto il criterio per la determinazione del valore di mercato del manufatto nella ratio della norma ex art. 19 del D. Lgs. n. 374/90;

Tenuto conto degli esiti di incontri con rappresentanti locali di Associazioni di categoria;

Atteso che i Comuni costieri indicano la data di apertura e chiusura degli stabilimenti balneari;

Considerato opportuno adottare nuove "linee guida", aggiornando ed integrando quelle ad oggi adottate, al fine di semplificare ed uniformare gli adempimenti dell'utenza in ordine alla realizzazione di opere in prossimità della linea doganale,

DISPONE ED ADOTTA IL PRESENTE DISCIPLINARE DI SERVIZIO

PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'ottica della semplificazione amministrativa afferente l'oggetto e sulla base della pratica acquisita in materia, si ritiene utile ed opportuno, ai fini dello snellimento delle procedure e della riduzione degli adempimenti a carico degli operatori del settore, stabilire quanto segue in ordine al quadro normativo nel seguito richiamato dall' art.19 del D.Lgs.374/90 :

<<Titolo: Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale.

1. *E' vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale¹. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione.*

2. *La violazione del divieto previsto dal comma 1 comporta l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero valore del manufatto.*

3. *Il direttore della circoscrizione doganale, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone, previo parere dell'ufficio tecnico di finanza del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio, la demolizione del manufatto in danno ed a spese del trasgressore. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione al trasgressore del provvedimento stesso. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato>>*

Per quanto riguarda la definizione di "linea doganale" e di "mare territoriale" si deve fare riferimento agli artt. 1² e 2 del Testo Unico delle Leggi Doganali approvato con D.P.R. 43/1973 ed all'art. 2³ del Codice della Navigazione.

Pertanto, la competenza doganale nella soggetta materia si estende dalla linea doganale sino alle 12 miglia del mare territoriale; si estende inoltre lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua, nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie nei quali la linea doganale segue la linea retta congiungente i punti foranei di apertura della costa.

In corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi acquei dei porti medesimi.

¹ Il riferimento normativo al direttore della circoscrizione doganale deve ora intendersi riferito al Direttore dell'Ufficio delle dogane

² L'art. 1 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 dispone << **Linea doganale**

Il lido del mare ed i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale.

Lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, la linea doganale segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa; in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi.

Nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio e nella zona di Livigno la linea doganale, anziché il confine politico, segue rispettivamente le sponde nazionali del lago di Lugano e la delimitazione del territorio del comune di Livigno verso i comuni italiani ad esso limitrofi. Il confine politico che racchiude il territorio del comune di Campione d'Italia non costituisce linea doganale.

³ L'art.2. del Codice della navigazione dispone << **Mare territoriale.**

Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine.

E' soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.

Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali.>>

Per la parte più propriamente terrestre, che nella Regione Lazio si delinea ad Est della linea doganale, non vi è un concreto ed esatto dato metrico in quanto la norma stessa si correla all'espressione "*in prossimità della linea doganale*".

Tale zona, dunque, non è necessariamente coincidente con il demanio marittimo, ma si estende verso l'interno nella zona di vigilanza doganale terrestre⁴, per una distanza variabile in considerazione dell'incidenza di elementi oggettivi quali l'*osservabilità*, la *controllabilità* e la *transitabilità*, da accertare mediante idoneo sopralluogo da parte della competente Autorità doganale.

Per tali motivi, detta area si intende, per prassi ordinariamente estesa, sino al punto di transito della prima strada carrabile ad uso pubblico che corre parallelamente alla costa e dalla quale sia agevolmente possibile effettuare l'ordinaria attività di vigilanza.

RATIO DELLA NORMA

l'Autorizzazione di cui all'art.19, si rende necessaria al fine di <<*realizzare costruzioni ed opere di ogni specie*, [omissis]>>.

Ciò è riconducibile all'esigenza di garantire l'effettuazione anche solo potenziale dei controlli doganali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, a tutela sia degli interessi erariali che di quelli generali della collettività⁵.

In proposito si evidenzia che i valori che vengono presidiati dalla Dogana, non sono limitati alla sola tutela dell'interesse fiscale e tributario, in quanto il controllo doganale ha lo scopo di tutelare anche la salute pubblica, la fluidità dei traffici, la stessa integrità della persona, nonché il rispetto degli obblighi assunti dall'Italia in virtù della sua appartenenza alla U.E.⁶

Si tratta com'è evidente, di valori aventi rilievo costituzionale, come riconosciuto esplicitamente anche dal giudice delle leggi, che, anche in conseguenza di ciò, ha sempre confermato la piena legittimità costituzionale della norma di cui all'art.19 del Dlgs.374/90⁷.

⁴ L'art 23 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 al riguardo dispone <<**Zona di vigilanza doganale terrestre** Fino alla distanza di dieci chilometri dalla linea doganale della frontiera terrestre verso l'interno è stabilita una zona di vigilanza, nella quale il trasporto e il deposito delle merci estere sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale. Lungo la frontiera marittima tale zona di vigilanza è stabilita fino a cinque chilometri dal lido verso l'interno.

Nel delimitare la zona di vigilanza può essere superata o ridotta l'estensione territoriale indicata nel precedente comma quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia ritenuto opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune ed altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade.

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 1985, sono individuate le zone di vigilanza per le quali esistono particolari esigenze di sorveglianza ai fini della difesa doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui al precedente comma, le distanze dalla linea doganale di frontiera terrestre e dal lido lungo la frontiera marittima verso l'interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a 30 e 10 chilometri>> V. anche il D.M. Finanze D.M. 23 dicembre 1985 in Gazz. Uff. 30 dicembre 1985, n. 305, S.O. n. 110.

⁵ V. la nota prot. n. 5790 del 4/05/07 della Direz. Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti.

⁶ Cfr. in part. l'art.117 Cost., nella sua vigente formulazione e v. la nota prot.n. 147038/RU del 9/11/09, della Direzione Centrale Gestione Tributi e rapporto con gli utenti-Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine.

⁷ Corte Costituzionale, ordinanza n. 31 del 2 febbraio 2008.

La valutazione in ordine alla assentibilità di costruzioni ed altre opere in prossimità della linea doganale è estesa anche alla persona del richiedente e/o del legale rappresentante della ditta concessionaria e/o all'affidataria del bene ove l'opera deve sorgere, al fine di accertarne l'idoneità e l'affidabilità, verificando l'esistenza o meno di gravi precedenti in linea finanziaria e doganale, ai sensi della risoluzione n.1862/VIII del 15 luglio 1985 della D.G.D., riconfermata con nota prot.n.1993/I/DGAGP del 7 dicembre 1992 del Dipartimento delle Dogane dell'allora Ministero delle Finanze.

Infatti la situazione giuridica personale del richiedente/concessionario potrebbe costituire, di per se stessa, un pericolo per gli interessi erariali.

Per questo motivo anche il trasferimento totale o parziale di beni ricadenti nell'ambito territoriale di tutela, anche oggetto di concessione, è soggetto a preventiva comunicazione all'Autorità doganale al fine del rilascio di apposito Nulla Osta al trasferimento dei diritti sul bene o sulla concessione.

Ciò premesso, al fine di coniugare la necessaria completezza degli adempimenti tecnico-amministrativi di competenza con la semplificazione degli obblighi da parte degli operatori economici, si indica in appresso la documentazione che dovrà essere prodotta nei seguenti casi:

- Istruttorie per **AUTORIZZAZIONI** (Articolo n. 1);
- Istruttorie per **NULLA OSTA** (Articolo n. 10).

Art. 1 AUTORIZZAZIONI

COSTRUZIONI E OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DOGANALE

Realizzazione di opere di ogni specie sia provvisorie sia permanenti, o manufatti galleggianti, nonché spostamento o modifica di opere esistenti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale.

Si individuano, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le seguenti opere soggette al rilascio preventivo dell'autorizzazione doganale:

- a. La realizzazione di opere e/o manufatti costruiti su piattaforme o solai incardinati a pali di fondazione che in ogni caso incidano sulla visuale della linea doganale e/o zone prossime ad essa;
- b. Piattaforme galleggianti e/o ancorate al sottofondo marino, sino al limite delle acque territoriali, pontili galleggianti, installazioni per sport acquatici quali ad esempio Water volley, Water soccer... al servizio delle limitrofe concessioni demaniali marittime;
- c. Manufatti e strutture , anche a carattere stagionale, sebbene non stabilmente ancorate al suolo, che per le loro caratteristiche possano rappresentare un ostacolo alla libera visuale;
- d. Cabine elettriche, cancelli;

- e. Vani interrati;
- f. Spostamenti e/o traslazione di manufatti già precedentemente autorizzati;
- g. Tramezzature oscuranti interne, quando le stesse si oppongano a portici e/o verande;
- h. Ogni altra opera diversa da quelle di cui all'articolo successivo per la quale non sia espressamente esclusa la necessità di richiedere l'autorizzazione doganale.

Ogni atto autorizzatorio rilasciato senza la preventiva autorizzazione doganale deve, ai sensi dell'articolo 19 del decreto Legislativo n. 374/90, intendersi nullo.

Art. 2

OPERE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DOGANALE

Non sono soggette al rilascio preventivo dell'autorizzazione doganale esclusivamente le seguenti opere:

- a. Tutte le opere non stabilmente ancorate al suolo, nonché le installazioni volte a creare ombreggiamenti amovibili, a condizione che le stesse siano completamente aperte in tutti i lati (D.C. Area Gestione Tributi-prot.5790 del 4 maggio 2007);
- b. Gli interventi meramente estetici, quali, ad esempio, rifacimento tetti, lastrici solari, piscine;
- c. Sostituzione manto stradale, fioriere, aiuole, panchine, cordoli, semafori, insegne, piattaforme scoperte, tende, camminamenti;
- d. Ponteggi di cantiere;
- e. Installazioni per giochi pirotecnici a mare.

Qualora le opere da realizzare non ricadano in una delle fattispecie di cui ai precedenti punti, questo Ufficio valuterà, su richiesta preventiva degli operatori economici, la necessità o meno di incardinare un procedimento di autorizzazione.

ART.3

DISTINZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER OPERE FISSE E PER OPERE TEMPORANEE

Le autorizzazioni per all'installazione in prossimità della linea doganale di opere, di manufatti o di attrezzature possono avere ad oggetto:

- a) **Costruzioni fisse:** costruzioni ed altre opere destinate a permanere nel tempo in modo stabile.
- b) **Opere temporanee:** opere destinate alla completa rimozione entro un termine fisso⁸;
- c) **Opere temporanee stagionali:** opere non fisse e completamente amovibili a carattere stagionale, estivo e/o invernale, destinate alla completa rimozione al termine del periodo dell'anno o della stagione per cui sono assentite, per essere poi reinstallate nella corrispondente stagione o periodo dell'anno successivo, come elencate tassativamente nel punto successivo.

⁸ Es. Recinzioni ed altre installazioni o strutture di cantiere.

Art. 4

OPERE TEMPORANEE STAGIONALI A BASSO IMPATTO

Sono considerate opere temporanee stagionali ai soli fini del presente disciplinare le seguenti opere (classificate in Estive e Invernali):

Opere Stagionali ESTIVE

- ❖ Attrezzature per giochi;
- ❖ Parchi acquatici collocati nello specchio acque immediatamente antistante la concessione demaniale di riferimento;
- ❖ Camminamenti e piattaforme semplicemente poggiate sull'arenile;
- ❖ Ombreggiamenti stabilmente infissi al suolo non aperti su tutti i lati;
- ❖ Campi da Beach Volley/Beach Soccer, con la semplice infissione di pali sull'arenile e le cui reti di protezione non siano aderenti ai limiti della concessione, lasciando impregiudicata ed in sicurezza la possibilità di passaggio pedonale;
- ❖ Tutte le altre opere riconducibili alle fattispecie sopra indicate.

Opere Stagionali INVERNALI

- ❖ Recinzioni/Delimitazioni installate per motivi di sicurezza, aderenti al corpo principale, senza asservimento delle aree scoperte e pertinenziali dei manufatti stessi;
- ❖ Modeste delimitazioni per lo stoccaggio di materiale balneare.

ART.5

DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni per la realizzazione delle *costruzioni fisse*, di cui al precedente art 3 - lettera a), hanno efficacia permanente fino alla rimozione del manufatto.

Le autorizzazioni per la realizzazione delle *opere temporanee*, di cui al precedente art. 3 - lettera b), hanno efficacia fino al termine di scadenza indicato nell'autorizzazione, termine entro il quale devono essere completamente rimosse. Tale termine può essere prorogato su istanza dell'interessato presentata prima della sua scadenza per motivate ed obiettive esigenze sopravvenute e temporanee.

Le autorizzazioni per la realizzazione delle *opere temporanee stagionali*, di cui al precedente art. 3 - lettera c), si intendono rinnovate anno per anno automaticamente, salvo diverse sopravvenute disposizioni di legge. I manufatti realizzati per periodi stagionali invernali (opere invernali) devono essere rimossi prima dell'inizio della stagione estiva quelli realizzati per periodi stagionali estivi (opere estive) devono essere rimossi prima della stagione invernale e comunque entro il giorno ed il mese entro il quale l'autorizzazione prevede che siano rimossi.

Il richiedente che intenda mutare le caratteristiche o l'ubicazione dell'installazione oggetto di precedente autorizzazione dovrà richiedere una nuova autorizzazione ai sensi dell'art.19 del Dlgs. n. 374/90.

ART. 6

EFFETTI DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE STAGIONALI

Le autorizzazioni rilasciate per la realizzazione delle *opere temporanee stagionali*, di cui al precedente art. 3 - lettera c), dispiegano gli effetti di cui all'art. 5, ultimo periodo, del presente disciplinare a condizione che le opere temporanee autorizzate mantengano le stesse caratteristiche e la stessa ubicazione e consistenza, di cui agli elaborati depositati presso lo Scrivente Ufficio e debitamente autorizzati.

Resta inteso, considerato che i manufatti in esame presentano in ogni caso carattere di stagionalità, che ne dovrà essere garantita la completa rimozione prima dell'inizio della stagione balneare estiva (per le opere invernali), ovvero al momento del termine della stagione balneare estiva (per le opere estive).

Resta impregiudicata la facoltà dell'Ufficio delle Dogane di Civitavecchia di procedere ai controlli di competenza previsti dall'art. 19 del D. Lgs. n. 374/90.

ART.7

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Tutte le autorizzazioni temporanee rilasciate dall'Ufficio delle Dogane di Civitavecchia per l'annualità 2015/2016 (opere invernali) ed annualità 2016 (opere estive), si intendono rinnovate automaticamente ai sensi del precedente art. 6, salvo diverse sopravvenute disposizioni di legge.

Tale proroga automatica è da ritenersi estesa anche alle concessioni a carattere stagionale (estivo) per le quali lo scrivente ha rilasciato le correlate autorizzazioni nell'anno 2016.

ART.8

FORMA DELLA DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DOGANALE

La domanda di rilascio di autorizzazione è presentata dal proprietario o titolare di altro diritto reale, per le opere da realizzare su aree private, dall'ente titolare o dal concessionario, per le opere da realizzare su aree pubbliche o demaniali.

MODIFICHE DI AUTORIZZAZIONI PREESISTENTI

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Istanza originale in regola con la normativa in materia di imposta di bollo (attualmente da € 16,00);
- b) Elaborato planimetrico (prospetto e pianta), redatto in duplice copia, datato, quotato e firmato da un tecnico iscritto all'albo, possibilmente in scala 1:100/1:200, riportante:
 - ❖ lo stato di fatto, quale legittimato dalle precedenti autorizzazioni doganali, delle quali vanno indicati i relativi estremi;
 - ❖ lo stato di progetto;

- c) Relazione tecnica in duplice copia, nella quale va tra l'altro evidenziata la barriera visiva esistente e quella di progetto (evidenziando in maniera separata i manufatti aventi un'altezza superiore a ml.1.50 dai restanti);
- d) Inquadramento territoriale dell'immobile a mezzo di estratto autentico di mappa o copia planimetria S.I.D., rilasciata dalla Capitaneria di Porto;
- e) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, del richiedente o del legale rappresentante della ditta istante;
- f) Autocertificazioni dei requisiti morali e di assenza di precedenti fiscali;
- g) Copia della concessione demaniale in atto.

AUTORIZZAZIONI EX NOVO

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Istanza originale in regola con la normativa in materia di imposta di bollo (attualmente da € 16,00);
- b) Elaborato planimetrico (prospetto e pianta), redatto in duplice copia, datato, quotato e firmato da un tecnico iscritto all'albo, possibilmente in scala 1:100/1:200, riportante lo stato di progetto (Planimetria descrittiva dello stato dei luoghi e Planimetria descrittiva delle opere da realizzare);
- c) Relazione tecnica in duplice copia, nella quale va tra l'altro evidenziata la barriera visiva di progetto (evidenziando in maniera separata i manufatti aventi un'altezza superiore a ml.1.50 dai restanti);
- d) Inquadramento territoriale dell'immobile a mezzo di estratto autentico di mappa o copia planimetria S.I.D., rilasciata dalla Capitaneria di Porto;
- e) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, del richiedente o del legale rappresentante della ditta istante;
- f) Autocertificazioni dei requisiti morali e di assenza di precedenti fiscali;
- g) Copia della concessione demaniale in atto o di altro titolo di disponibilità giuridica di luoghi.

Si precisa che gli elaborati di cui ai precedenti punti b) e c), dovranno essere redatti e sottoscritti da tecnici abilitati iscritti presso i rispettivi albi professionali.

Al fine di accelerare la lavorazione delle pratiche è preferibile allegare all'istanza una versione digitale (PDF – DVG) di tali elaborati.

ART.9 – OPERE ABUSIVE

In caso di realizzazione di opere di ogni specie in violazione dell'art.19, comma 1, del D. Lgs. n. 374/1990, si procede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 del predetto art.19 del D. Lgs. n. 374/1990.

Nel comminare le sanzioni, questo Ufficio si atterrà alle note della Direzione Interregionale citate nelle premesse prot.n. 11351 e prot. n. 7391 del 11 marzo 2015, con le quali è evidenziato il criterio per la determinazione del valore di mercato del manufatto nella ratio della norma ex art. 19 del D. Lgs. n. 374/90 che, oltre a fare espresso riferimento “all'intero valore del manufatto”, non offre alcun criterio di distinzione tra i casi in cui la sanzione debba essere computata sull'intero o su una porzione del manufatto. e della conseguente sanzione da applicare “da un decimo all'intero valore del manufatto”

Ad ulteriore supporto dell'orientamento sopraesposto forniscono ausilio anche le previsioni dell'art.1, comma 257, della legge n.296 del 2006 che prevedono “l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato” facendo riferimento alla “realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale”.

Per opportuna cognizione dei suddetti aspetti, ad esempio, la favorevole sentenza del Tribunale di Teramo, n.161 del 3 febbraio 2015, con cui il Giudice ha sancito che “l'autorizzazione delle Dogane condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione” e, pertanto, **deve essere inevitabilmente acquisita precedentemente all'acquisizione delle altre autorizzazioni.**

Alla luce dei suddetti principi, la domanda di richiesta sanatoria delle opere realizzate, dopo il 1990, in violazione alle disposizioni di cui al citato art.19, deve essere corredata da relazione asseverata, nel dettaglio dei computi metrici, i cui importi totali si ritengono congrui, dal tecnico iscritto all'albo dei periti del Tribunale.

Alla luce dei suddetti principi, la domanda di richiesta sanatoria delle opere realizzate, dopo il 1990, in violazione alle disposizioni di cui al citato art.19, dovrà essere corredata da **perizia giurata**, nel dettaglio dei computi metrici congrui al prezzario della Regione Lazio, depositata davanti alla cancelleria del tribunale, dal tecnico iscritto all'albo degli Ingegneri e/o Architetti e/o Geometri.

Art. 10 NULLA OSTA

NOVAZIONI SOGGETTIVE/ AFFIDAMENTO A TERZI

La domanda di rilascio di nulla osta⁹ al trasferimento della titolarità di una concessione su bene demaniale o di affidamento a terzi di attività espletate dal concessionario, ove non comportino variazioni, ampliamenti o ristrutturazioni della concessione in essere e delle costruzioni o opere esistenti sulle aree in concessione è presentata dal soggetto interessato.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Istanza originale in regola con la normativa in materia di imposta di bollo (attualmente da € 16,00);

⁹ Trattasi del nulla osta previsto dall'art. 14 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 – regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima) – vista anche la Circolare n. 1862/VIII del 15/07/1985 della Direzione Generale delle Dogane e I.I.

- b) Copia autentica dell'atto (contratto registrato, atto notarile, successione ecc. ecc.) a seguito del quale si chiede la voltura;
- c) Copia concessione demaniale in atto;
- d) Copia precedente nulla osta doganale (facoltativo);
- e) Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente o del rappresentante legale della ditta istante;
- f) Autocertificazioni dei requisiti morali e di assenza di precedenti fiscali¹⁰.

Art. 11

UFFICIO COMPETENTE E TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficio competente per l'istruzione della pratica per il rilascio dell'autorizzazione doganale, prevista dall'articolo 19 del D. Lgs. n. 374/1990, e per i nulla osta alle novazioni soggettive o all'affidamento a terzi di beni in concessione, è l'Area URP *dell'Ufficio delle Dogane di Civitavecchia*, cui dovranno essere indirizzate le istanze da parte degli interessati.

Le autorizzazioni ed i nulla osta sono rilasciate dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Civitavecchia o dal Direttore sostituto.

Il termine di conclusione del procedimento per gli accertamenti tecnico/amministrativi, eventuali sopraluoghi per ed il rilascio dei provvedimenti di competenza è di 60 giorni, come indicato dall'Agenzia delle Dogane con nota prot. 18612 /RI del 1 luglio 2010, ai sensi degli artt.2-4 della L. 7 agosto 1990, n.241.

Salva la presentazione su supporto cartaceo delle istanze in bollo e degli elaborati tecnici in duplice copia, qualsiasi comunicazione o trasmissione di documentazione in formato digitale potrà essere inoltrata all'Ufficio delle Dogane di Civitavecchia all'indirizzo di posta elettronica certificata dogane.civitavecchia@pce.agenziadogane.it.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è manlevata da qualsiasi azione, danno, condanna e molestia che potesse derivare da parte di chiunque, per qualsiasi motivo, in dipendenza della mancata preventiva autorizzazione doganale che condiziona il rilascio e l'ottenimento di ogni eventuale altra Autorizzazione e Nulla Osta, conseguente e partecipata da altre Amministrazioni nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione.

L'inadempimento delle disposizioni inevitabilmente non esime l'istante da responsabilità dirette e indirette, la cui violazione del divieto previsto dall'articolo 19, comma 1, comporta l'applicazione, da parte dell'Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, di una sanzione amministrativa.

Le istanze saranno prese in considerazione se prodotte sulla base dei facsimile in allegato.

¹⁰ Allegare le Autocertificazioni dei requisiti morali di tutti i soggetti che hanno potere di rappresentanza del soggetto cedente e del soggetto cessionario dei diritti trasferiti.

Sportello Unico Attività produttive e/o Edilizio (S.U.A.P e S.U.E.)

Circa l'applicabilità della normativa e delle procedure afferenti ai SUAP (DPR n.160/2010), si ritiene presente una sostanziale incompatibilità con gli adempimenti demandati dalla normativa nazionale e comunitaria all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La normativa vigente riconosce alle autorizzazioni doganali natura **primaria e autonoma**, soprattutto con l'art.19 del D. Legislativo n. 374/90, che sancisce la propedeuticità della autorizzazione doganale ad ogni altra autorizzazione.

Ciò risulta, quindi, inconciliabile con la disciplina del SUAP e pertanto, si ritiene non trovare fondamento l'istituto del silenzio assenso.

Le suesposte considerazioni trovano fondatezza nelle note prot. n. 139738/RU del 21 dicembre 2011 e prot. n. 3504/RI del 23 settembre 2014, con le quali la Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti e la Direzione Interregionale per il Lazio e l'Abruzzo hanno fornito chiarimenti in merito al funzionamento dello Sportello Unico (S.U.A.P. e S.U.E.), e sull'orientamento da adottare riguardo una convocazione di una Conferenza di Servizi "di stralciare interamente i procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia delle Dogane dalla gestione del SUAP", e, se del caso, per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 del D. Lgs. n. 374/90, è stato ricondotto, con riguardo, all'altro organismo dello Sportello Unico Edilizio (S.U.E.).

Le presenti linee guida sostituiscono le precedenti linee guida diramate da questo Ufficio.

Il Direttore dell'Ufficio
Luca Turchi



Fac- simile Istanza di rilascio Nulla Osta - posa in opera temporanea di strutture e/o attrezzature balneari amovibili



ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

All'Ufficio delle Dogane di Civitavecchia
Zona Commerciale Nord - Porto
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

Mail-dogane.civitavecchia@agenziadogane.it

OGGETTO: Richiesta di Nulla Osta posa in opera TEMPORANEA di strutture e/o attrezzature balneari amovibili Stagione estiva anno _____, ai sensi dell'art.19 del D.Leg.vo 374/1990-

Io sottoscritto/a _____ C.F. _____, nato/a a _____ Prov. _____ il _____ di Nazionalità _____, residente a _____ in Via _____ n. _____ C.A.P. _____,

<input type="checkbox"/> Titolare della concessione demaniale marittima N° _____ del _____
<input type="checkbox"/> Affidatario di attività espletate dal Titolare della Concessione demaniale N° _____ del _____
<input type="checkbox"/> Nella sua qualità di Amministratore della ditta
con sede in prov.....CAP.....
indirizzo
(Cod. Fisc..... P.IVA

Recapito telefonico..... indirizzo **e-mail** di posta elettronica.....

Indirizzo **Pec @** di posta elettronica **certificata**

A tal fine il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità in atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/200 e la decadenza dai benefici conseguiti, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- che la ditta sopraindicata è **Titolare** **Affidatario** ---- di attività espletate dal titolare di concessione demaniale n. del..... rilasciata da e con scadenza il per l'utilizzo di un tratto di area demaniale sito nel Comune di e denominato.....
- L'intenzione voler richiedere di collocare strutture e/o attrezzature amovibili, che rientrano all'interno dell'area demaniale in concessione e le medesime non impediscono il libero esercizio della vigilanza doganale
- Segnala che relativamente al compendio oggetto di concessione di cui alla presente istanza sono state rilasciate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le seguenti **Autorizzazioni / Nulla osta** --- :

CHIEDE

La richiesta di rilascio **NULLA OSTA** di competenza, è motivata dalle seguenti ragioni:


Allega alla presente in duplice copia :

1. Relazione tecnica (**due copie**).
2. Elaborato planimetrico con relativa **posizione** delle strutture e/o attrezzature balneari amovibili
3. Copia Concessione demaniale marittima
4. Copia (eventuali precedenti Autorizzazioni/Nulla Osta- Doganali
5. Fotocopia di valido documento di identità del richiedente

_____ li _____

_____ **Firma per esteso leggibile**

Fac- simile Istanza per opere nuove



ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Ufficio delle Dogane di Civitavecchia
Area URP

**OGGETTO: richiesta di Autorizzazione per realizzazione o modifica di costruzioni e opere in
prossimità della linea doganale ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 8.11.1990 n. 374**

Il sottoscritt... .., nat... il
...../...../..... aprov....., residente
in, via.....
Cod. Fisc.,

<input type="checkbox"/> in proprio
<input type="checkbox"/> nella sua qualità di della ditta con sede inprov.....CAP indirizzo (Cod. Fisc..... P.IVA

Recapito telefonico indirizzo di posta elettronica
Indirizzo si posta elettronica certificata PEC:

Chiede

Il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 19 del D. Lgs. 374/94 per la realizzazione :

<input type="checkbox"/> di costruzioni e/o opere a carattere fisso e permanente;
<input type="checkbox"/> di opere a carattere temporaneo (dalal);
<input type="checkbox"/> di opere a carattere stagionale destinate alla completa rimozione al termine del periodo dell'anno o della stagione per cui sono assentite, per essere poi reinstallate identiche nella corrispondente stagione o periodo degli anni successivi (autorizzazione pluriennale per opere stagionali);

A tal fine il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità in atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/200 e la decadenza dai benefici conseguiti, sotto la propria responsabilità,

Dichiara

che la ditta sopraindicata è

1)
¹ del seguente immobile
.....
 titolare di concessione demaniale n. del..... rilasciata da e
con scadenza il per l'utilizzo di un tratto di area demaniale sito nel Comune di
..... e denominato

2) Che le opere da realizzare consistono in:²
.....
.....

3) Così come meglio descritte negli allegati progetto e relazione tecnica a firma del tecnico
.....
che descrivono lo stato attuale e quella per cui si chiede l'autorizzazione³

4) Che le opere come descritte saranno realizzate e mantenute esclusivamente per il periodo;

(opere fisse)
 A tempo indeterminato
(opere temporanee)
 dal..... al;
 INVERNALE (dal 15 settembre di ciascun anno al 15 maggio dell'anno successivo);
 ESTIVO (dal 16 maggio al 14 settembre di ciascun anno);

5) di possedere i requisiti morali e la assenza di precedenti fiscali;

e si impegna

- A realizzare le costruzioni e/o opere in conformità e nei limiti dell'autorizzazione che sarà concessa, a non modificare le caratteristiche dell'installazione rispetto a quanto autorizzato e, nel caso necessiti di modificare le caratteristiche o l'ubicazione delle opere, a richiedere un nuova autorizzazione;
- (nel caso di opere temporanee) a rimuovere completamente le suddette opere entro il termine stabilito nella autorizzazioni o (per le opere stagionali) entro il termine della stagione per le quali sono autorizzate.

Segnala altresì che sull'area oggetto dell'intervento/sul compendio oggetto di concessione di cui alla presente istanza sono state rilasciate in precedenza le seguenti autorizzazioni⁴
.....

¹ Indicare il titolo che le legittima l'istanza: "proprietaria", "usufruttuaria", "concessionaria" etc
² Descrivere sommariamente le opere da realizzare
³ Inserire il nominativo ed eventuali recapiti del tecnico abilitato ed i riferimenti di iscrizione al relativo albo professionale
⁴ Inserire la data ed protocollo di eventuali provvedimenti di autorizzazione rilasciati in passato dall'Ufficio delle Dogane di Pescara;

.....
.....
.....
.....

Allega alla presente istanza:

- Elaborato planimetrico (prospetto e pianta) redatto in duplice copia datato, quotato e firmato da un tecnico iscritto all'albo, possibilmente in scala 1:100/1:200, riportante distintamente lo stato di fatto quale legittimato dalle precedenti autorizzazioni doganali, delle quali vanno indicati i relativi estremi e la previsione di progetto
- Relazione tecnica in duplice copia, nella quale va tra l'altro evidenziata la barriera visiva esistente e quella di progetto, riferita a manufatti aventi un'altezza superiore a ml.1.50.
- Inquadramento territoriale dell'immobile a mezzo di estratto autentico di mappa o copia planimetria S.I.D., rilasciata dalla Capitaneria di Porto;
- Fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, del richiedente o del legale rappresentante della ditta istante ;
- Copia della concessione demaniale in atto.
- Altro


Autorizzo altresì il trattamento dei dati qui riportati.

Lì.....Il.....

(Firma del richiedente)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.l.vo n. 163/2003

I dati e le informazioni dichiarate saranno utilizzati unicamente ai fini dell'istruttoria del procedimento e per le finalità connesse allo stesso - il conferimento è obbligatorio ai fini del procedimento stesso.



ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Ufficio delle Dogane di Civitavecchia

**OGGETTO: richiesta di NULLA OSTA al trasferimento di concessioni su aree demaniali in
prossimità della linea doganale**

Il sottoscritto....., nat... il
...../...../..... aprov....., residente
in, via.....
Cod. Fisc.,

in proprio
 nella sua qualità di
della ditta
con sede inprov.....CAP
indirizzo
(Cod. Fisc..... P.IVA).

Recapito telefonico indirizzo di posta elettronica
Indirizzo si posta elettronica certificata PEC:

Chiede

Il rilascio di NULLA OSTA:

al trasferimento della concessione demaniale;
 all'affidamento a terzi di attività espletate dal concessionario;

in favore di ⁵

- (Ragione sociale)
(Sede).....
(Indirizzo)(CAP).....
(Codice Fiscale) (P.IVA).....
- (Cognome)
(Nome)
(Codice Fiscale)(sesso).....
(luogo di nascita)
(data di nascita).....(cittadinanza).....
(Stato o Comune di residenza).....

⁵ Se il nulla osta è richiesto in favore dei una ditta o società indicare la ragione sociale ed il nome del legale rappresentante con i relativi riferimenti, altrimenti il nome della persona fisica cessionaria ed i relativi riferimenti.

Fac- simile Istanza di rilascio di nulla osta al trasferimento di concessioni su aree demaniali

(Indirizzo) (CAP)

A tal fine il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità in atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/200 e la decadenza dai benefici conseguiti, sotto la propria responsabilità,

Dichiara

- che la ditta sopraindicata è titolare di concessione demaniale n. del..... rilasciata dae con scadenza il per l'utilizzo di un tratto di area demaniale sito nel Comune di e denominato
- la richiesta è motivata dalle seguenti ragioni:⁶
- Segnala che relativamente al compendio oggetto di concessione di cui alla presente istanza sono state rilasciate in precedenza le seguenti autorizzazioni/Nulla osta ⁷

Allega alla presente istanza:

- Copia autentica di ⁸
- Copia concessione demaniale n. del
- Fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, del richiedente o del legale rappresentante della ditta istante ;
- Copia (eventuali precedenti Nulla Osta).....
- N.Autocertificazioni dei requisiti morali e di inesistenza di precedenti fiscali⁹
- Altro

Autorizzo altresì il trattamento dei dati qui riportati.

Lì.....Il.....

(Firma del richiedente)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.l.vo n. 163/2003

⁶ Descrivere sommariamente le ragioni per cui si intende procedere al trasferimento (es., cessione di azienda, successione).
⁷ Inserire la data ed protocollo di eventuali provvedimenti di autorizzazione rilasciati in passato dall'Ufficio delle Dogane di Pescara;
⁸ Indicare gli estremi del contratto registrato, atto notarile, successione ecc. ecc.) a seguito del quale si chiede la voltura
⁹ Allegare le Autocertificazioni dei requisiti morali di tutti i soggetti che hanno potere di rappresentanza del soggetto cedente e del soggetto cessionario dei diritti trasferiti.

Fac- simile Istanza di rilascio di nulla osta al trasferimento di concessioni su aree demaniali

I dati e le informazioni dichiarate saranno utilizzati unicamente ai fini dell'istruttoria del procedimento e per le finalità connesse allo stesso – il conferimento è obbligatorio ai fini del procedimento stesso.

**AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI E
DI INESISTENZA DI PRECEDENTI FISCALI
(Art. 89 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159)**

Il sottoscritto (Cognome)
(Nome)
(Codice Fiscale) (sesso).....
(Luogo di nascita)..... Stato
(Data di nascita)..... (Cittadinanza).....
(Stato o Comune di residenza).....
(Indirizzo).....(CAP).....

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità in atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/200 e la decadenza dai benefici conseguiti, sotto la propria responsabilità

Dichiara

- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67" del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (antimafia).

- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;

- Di non avere procedimenti penali in corso né provvedimenti amministrativi definitivi che non consentono l'esercizio o la continuazione dell'attività;

- Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;

- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione vigente;

- Di non risultare formalmente imputato, né aver riportato condanne per violazioni alla legge doganale o alle altre leggi la cui applicazione sia demandata alle Dogane.

Autorizzo altresì il trattamento dei dati qui riportati.

Lì.....Il.....

Documento.....
rilasciato da.....
In data.....

*(Firma del richiedente)**

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.l.vo n. 163/2003

I dati e le informazioni dichiarate saranno utilizzati unicamente ai fini dell'istruttoria del procedimento e per le finalità connesse allo stesso – il conferimento è obbligatorio ai fini del procedimento stesso.